

**Audizione ECODOM
7 maggio 2019**

14° COMMISSIONE POLITICHE EUROPEE

**AS944 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –
Legge di delegazione europea 2018**

Il Consorzio ECODOM

Ecodom è il principale Sistema Collettivo operante in Italia nella gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Con 131 aziende consorziate e una quota del 57% nel mercato dei grandi elettrodomestici, Ecodom ha gestito nel 2018 il 34,1%, in termini di peso, di tutti i RAEE Domestici raccolti in Italia: oltre 105.000 tonnellate di RAEE, dalle quali sono state ricavate quasi 95.000 tonnellate di materie prime seconde; più di 46.000 trasporti da circa 4.800 punti di prelievo in tutta Italia, con una puntualità nei ritiri superiore al 99,8%.

Il Sistema italiano di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): un'eccellenza a livello internazionale

Il **Sistema di gestione dei RAEE**, istituito dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sulla base di quanto stabilito prima dal D. Lgs. 11/2005 e poi dal D. Lgs. 49/2014, dal 2008 a oggi ha compiuto enormi passi in avanti, passando **da 80.000 a circa 310.000 tonnellate di RAEE raccolti e trattati in modo ambientalmente corretto**. Gli attori della filiera (Enti Locali, distributori, imprese di trattamento, Centro di Coordinamento RAEE) hanno saputo garantire, attraverso appositi Accordi di Programma, la capillarità e la tempestività del servizio (che raggiunge quasi 5.000 isole ecologiche in tutta Italia).

Il nostro Paese dispone oggi di un Sistema che rappresenta **un'eccellenza a livello internazionale**, oggetto di studio all'estero come modello di riferimento. Questa eccellenza si fonda su tre pilastri:

- il Sistema RAEE è il **primo esempio reale di "Extended Producers' Responsibility" (EPR)**. Nel Sistema RAEE, infatti, i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono chiamati non solo a finanziare ma anche a gestire la fase finale del ciclo di vita dei prodotti; i produttori si sono quindi messi direttamente in gioco, assumendosi la responsabilità di assicurare una corretta ed efficiente gestione dei RAEE attraverso i cosiddetti "Sistemi Collettivi";

- il Sistema RAEE è il **primo esempio di sistema multi-consortile**. I produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) infatti non sono stati costretti a esercitare la propria responsabilità attraverso un unico organismo monopolistico, ma sono stati liberi di aggregarsi in più Sistemi Collettivi, che **operano in concorrenza tra loro nell'ambito delle regole stabilite dal Centro di Coordinamento RAEE**, cercando costantemente di migliorare la propria efficienza operativa e di garantire ai produttori aderenti il totale rispetto di quanto previsto dalle normative;
- il Sistema RAEE ottiene già oggi **tassi di riciclo superiori a quelli auspicati dal Parlamento Europeo nel "Pacchetto sull'economia circolare"** approvato il 14 marzo 2017. Il Sistema RAEE è oggi uno dei più **importanti "abilitatori" della Circular Economy**, poiché mette a disposizione dell'industria manifatturiera più di 250.000 tonnellate /anno di materie prime seconde (ferro, rame, alluminio, plastica ...).

Considerazioni in merito all'articolo 13 comma 1, lettera c.

L'articolo 13 contiene al comma 1, lettera c) i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, con l'obiettivo di "riformare il sistema di gestione dei RAEE":

- definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni contenute nella direttiva 2018/851;
- individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, per prevenire la produzione di rifiuti.
- definire condizioni, requisiti, standard operativi e modalità di controllo per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.

Rispetto a tali criteri, si rileva quanto segue:

i. **Efficientare il sistema di gestione dei RAEE grazie al principio *all actors***

Con riferimento al primo criterio (*"definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851"*), si ricorda che l'attuale Sistema di gestione dei RAEE prevede una stretta collaborazione tra tutti i soggetti della filiera (raccoglitori, distributori, produttori, sistemi collettivi, trasportatori e impianti di trattamento): nel **modello "all actors"** istituito dal D.Lgs. 49/2014 **ogni soggetto ha specifiche responsabilità** ai fini del conseguimento degli obiettivi di raccolta.

È dunque iniquo - e di scarsa efficacia - pensare di attribuire a un solo soggetto (in questo caso i produttori) gli obiettivi di raccolta: i produttori di AEE non hanno tra i loro compiti l'effettuazione della raccolta dei RAEE né hanno alcun "potere" su coloro a cui tale attività è affidata (enti locali e distributori). Il sistema "all actors" responsabilizza invece tutti gli attori della filiera, ognuno per la propria parte di competenza.

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta con il modello “all actors” è necessario rafforzare il controllo nelle prime fasi della raccolta, **estendendo gli obblighi di rendicontazione** a tutti i soggetti che gestiscono i RAEE.

Il criterio potrebbe quindi essere riformulato nel seguente modo:

c) ~~riformare~~ *rendere più efficiente* il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione *e rendicontazione* dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, *e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;*

ii. Semplificare la raccolta dei RAEE in modalità “uno contro uno” e “uno contro zero” da parte dei distributori

Gli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 49/2014 pongono **l'obbligo per i distributori di ritirare gratuitamente i RAEE secondo due modalità:**

- **“uno contro uno”** – tutti i distributori di AEE sono obbligati a ritirare gratuitamente il RAEE quando il consumatore acquista un'AEE equivalente
- **“uno contro zero”** – i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq sono obbligati a ritirare gratuitamente, all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi, i RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza che questi abbiano alcun obbligo di acquisto; il ritiro “uno contro zero” è facoltativo per i distributori con superficie di vendita inferiore a 400 mq.

Queste modalità di ritiro rappresentano un'indubbia occasione per incrementare la raccolta dei RAEE, ma in entrambi i casi i risultati ottenuti sino ad ora sono stati modesti.

I decreti attuativi che regolano queste due modalità di ritiro (DM 8 marzo 2010 n. 65 e DM 31 maggio 2016 n. 121) introducono infatti una serie di prescrizioni formali che appesantiscono inutilmente le attività sia dei consumatori che dei distributori, ostacolando così la diffusione di questi servizi di raccolta.

Si ritiene che una **semplificazione delle modalità del ritiro dei RAEE da parte dei distributori** possa portare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta dei RAEE. Inoltre, estendendo – almeno in modo volontario – il novero degli operatori della distribuzione e vendita al dettaglio coinvolti nel ritiro (si pensi ad esempio a tutta la grande distribuzione organizzata, non solo ai distributori di AEE), si aumenterebbero i luoghi fisici dove il cittadino può recarsi per conferire il rifiuto e si otterrebbero certamente migliori risultati di raccolta, in conformità con i principi che ispirano la presente disposizione.

Per questo motivo, si potrebbe ipotizzare un ulteriore criterio di delega, così formulato:

3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli art. 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro “uno contro zero” almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);